

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 505-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DE POI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(OSSOLA)

Seduta del 5 ottobre 1976

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973

Presentata alla Presidenza il 10 febbraio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge riguarda la ratifica di un trattato stipulato fra gli Stati della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato ed il Regno di Norvegia

dall'altro. Le ragioni di tale trattato furono già illustrate nella scorsa legislatura dal relatore onorevole Storchi, come pure furono rilevate, in sede di Commissione, le perplessità per la procedura seguita in quanto alla ratifica, eseguita attraverso un

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

decreto presidenziale, e furono chiesti chiarimenti sugli aspetti giuridici legati all'entrata in vigore delle intese in esame.

La ratifica del Parlamento, che non poté essere data a causa dell'interruzione della legislatura, verrebbe quindi a sanare queste incertezze giuridiche secondo la forma dovuta. Gli accordi CECA, infatti, a differenza di quelli CEE devono essere ratificati dal Parlamento nazionale.

Vale comunque la pena di ricordare, che, dopo la rinuncia della Norvegia ad entrare nella Comunità europea, a seguito del referendum del novembre 1972, si decise di eliminare parzialmente le conseguenze di questa mancata adesione accordandosi su una diminuzione delle tariffe e su altre agevolazioni concernenti il settore di competenza della CECA. Agli accordi per i prodotti CECA si limita quindi questo trattato, che non riguarda dunque quello per i prodotti CEE regolato con trattato a parte. La designazione di tali merci (naturalmente carbo siderurgiche) è fatta nell'allegato, mentre nel protocollo si indica il regime applicabile a taluni prodotti per quanto riguarda i massimali di essi e le disposizioni di adattamento.

Trattati analoghi sono stati stipulati con gli altri paesi dell'EFTA (la zona europea di libero scambio) per non instaurare nuove barriere fra gli Stati europei in seguito al passaggio della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito nella Comunità europea. Quindi questo trattato è analogo a quelli con l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera, anche se in esso si tiene conto di alcune peculiarità della Norvegia rispetto agli altri Paesi sunnominati.

Sostanzialmente l'accordo prevede la graduale soppressione dei dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente (articoli 2 e 5) distinguendo che le restrizioni quantitative all'importazione sono soppresse alla data di entrata in vigore dell'Accordo e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono abolite entro il 1° gennaio 1975.

Ispirandosi al Trattato di Parigi le regole sulla concorrenza vietano intese tra imprese tendenti a impedire, restringere o falsare la libera concorrenza, vietano lo sfruttamento abusivo di posizioni dominanti e gli aiuti pubblici che possano falsare la concorrenza.

Ugualmente previsti sono i meccanismi di salvaguardia per assicurare che l'instaurazione del libero scambio avvenga senza

provocare distorsioni alle correnti commerciali o arrecare pregiudizio all'attività economica delle parti. Pertanto si può fare ricorso a misure di salvaguardia in caso di difficoltà settoriali o regionali, in caso di eccessivo abbassamento dei prezzi in concorrenza o a distorsioni di traffico dovute a disparità tariffarie ed infine a difficoltà nella bilancia dei pagamenti (articoli 21, 23, 25). Il regime dei prezzi è intermedio fra quello adottato nell'accordo con la Svizzera e quello adottato con gli altri Paesi dell'EFTA. La Norvegia è tenuta a rispettare il sistema comunitario dei «prezzi di partenza» per le sue esportazioni nella Comunità, ma ha diritto a non allinearsi al prezzo comunitario nel suo territorio nazionale, adottando un sistema di «prezzi franco destinazione», che è giustificato dalla incidenza dei costi di trasporto dovuta alle grandi distanze delle imprese produttrici della Norvegia. In tal caso (articolo 2, paragrafo 3-a) la Norvegia garantisce che queste imprese pubblichino i prezzi di vendita, franco destinazione e le condizioni della vendita stessa.

La valutazione, nei confronti dell'accordo è quindi positiva in quanto permette di sviluppare ogni rapporto di scambio con i Paesi dell'EFTA, evitando che la Comunità si riduca ad un mercato chiuso, contro la lettera e lo spirito dei trattati di Roma.

Dal punto di vista formale occorre ricordare che, di fronte alla scadenza prevista dall'articolo 33 all'entrata in vigore dell'accordo il Governo vi aveva provveduto con l'emanazione di un decreto presidenziale a cui si è fatto già cenno. Ciò per permettere l'entrata in vigore dell'accordo, subordinata alla comunicazione della ratifica da parte dei Paesi contraenti, secondo le modalità proprie di ciascuno di essi. Ma è certo comunque che, in nessun caso si potrebbe considerare la seconda parte del disegno di legge di ratifica, e cioè l'articolo 3, come compresa nel decreto emanato dal Governo. L'articolo 3 del disegno di legge autorizza infatti il Governo, fino alla scadenza del periodo transitorio fissata al 1° luglio 1977, ad emanare norme esecutive previa consultazione di una commissione paritetica di 10 senatori e 10 deputati.

Il Governo non potrebbe considerare come compresa questa parte nel decreto, trattandosi di delega al Governo stesso e comunque, anche per quanto riguarda gli aspetti del disegno di legge contenuti nei

primi due articoli (anche se, come già sottolineato, si può comprendere un motivo di rapidità, che ha presieduto alla emanazione del decreto presidenziale) non si può non affermare con decisione che la ratifica di tali atti spetta al Parlamento.

Raccomandando quindi la maggiore rapidità delle procedure di ratifica dei trattati internazionali per non incorrere in simili iniziative forse non sufficientemente meditate, e che rischiano di distorcere la

funzione del potere legislativo e di quello esecutivo, esprimo quanto al merito ed alla forma del trattato un giudizio favorevole, invitando gli onorevoli colleghi ad accogliere positivamente il provvedimento anche per sanare certi aspetti procedurali che, pur non avendo riflesso sul piano internazionale, hanno la potenzialità di produrre sul piano interno alcune frizioni istituzionali.

DE POI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro, con Allegato, Protocollo e Atto finale, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, ad emanare, sentita una apposita commissione di 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nell'Accordo stesso, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'Accordo e per procedere ai necessari adattamenti della legislazione nazionale vigente.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.